

N. 829/22 R.G.N.R.
N. 4/23 R.G.Ass.



CORTE D'ASSISE DI MONZA

La Corte d'Assise di Monza in persona dei giudici:

- dott. Carlo Ottone De Marchi	Presidente
- dott. Stefano Cavallini	giudice a latere
- Maria Cristina Farina	giudice popolare
- Nunzio Catalano	giudice popolare
- Scotto Di Perta Dolores	giudice popolare
- Tommaso Staropoli	giudice popolare
- Giuseppe Fortunato	giudice popolare
- Sabrina Intini	giudice popolare

all'udienza del **8.11.2023** ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento a carico di:

[REDACTED], detenuto per questa causa presso [REDACTED]

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 575, 577, 1° comma n. 1 e 4 (con riferimento all'art. 61, 1° co. n. 4), 411 e 61, 1° comma n. 2 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con più azioni distinte, cagionava la morte di [REDACTED], colpendolo ripetutamente al capo con numerosi colpi provocati da un corpo contundente idoneo a determinare diffusa lesività e grave trauma cranico (sfacelo cranio-encefalico), cui seguiva la morte, distruggendone successivamente il cadavere, che abbandonava, dandogli poi fuoco, presso il capannone in disuso della fabbrica [REDACTED] [REDACTED];

con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno dell'ascendente (essendo [REDACTED] padre di [REDACTED]) e di aver agiti con crudeltà verso la vittima;

Con l'aggravante di aver commesso il delitto di distruzione di cadavere per occultare il delitto di omicidio commesso e/o per conseguirne l'impunità.

In [REDACTED], in epoca successiva al 30/12/2021

Prossimi congiunti di ██████████:

RESEARCH

fratelli della vittima, assistiti dall'avv. [REDACTED];

letta l'istanza avanzata in data 18/10/2023 dai difensori e procuratori speciali dell'imputato perché questi sia avviato ad un percorso di giustizia riparativa;

sentiti l'imputato, i suoi difensori, i prossimi congiunti della persona offesa e il Pubblico Ministero all'udienza odierna;

rilevato che la difesa ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa, il Pubblico Ministero ha formulato parere favorevole, mentre i famigliari della persona offesa (e zii dell'imputato), pur non essendosi formalmente opposti al programma, non hanno manifestato una attuale disponibilità nel prendervi parte riservandosi in futuro ogni ulteriore valutazione;

ritenuto

che l'istanza di accesso alla giustizia riparativa è ammissibile alla luce dell'art. 129 bis c.p.p.;

che l'imputato ha ammesso i fatti già in fase di indagine e in dibattimento la difesa ha concordato l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti di indagine ex art. 493 comma 3 c.p.p., con conseguente elisione di qualsivoglia pericolo o rischio di inquinamento probatorio;

che l'imputato ha già in parte tentato, per quanto nella sua disponibilità, di risarcire il danno, rinunciando alla eredità prima di una dichiarazione di indegnità, con ciò non opponendosi alla devoluzione degli immobili agli zii, eredi della persona offesa;

che all'odierna udienza [REDACTED] ha manifestato la volontà di intraprendere un percorso di riconciliazione con gli zii e unici parenti superstiti, continuando al contempo a seguire il percorso psicoterapeutico cui è sottoposto;

che il proposito dell'imputato di riparare le conseguenze del reato è apparso serio e concreto, come comprovato dai contatti già intercorsi con [REDACTED], mediatore penale, all'interno del carcere, e che l'avvio di un programma di giustizia riparativa appare – allo stato – utile nella prospettiva di ricomposizione della frattura con i familiari della vittima e, più in generale, con il tessuto sociale;

che l'avvio di un percorso di giustizia riparativa non richiede il consenso di tutte le parti interessate e che il mediatore può stabilire che lo stesso abbia luogo anche con vittima c.d. "aspecifica", scopo dell'istituto essendo il risanamento del conflitto – sia intrafamiliare sia sociale – generato dal commesso reato, anche in funzione di una maggiore futura sicurezza sociale tramite la procedura riconciliativa;

che, come già evidenziato, non ricorre alcun pericolo di inquinamento probatorio né risultano concreti rischi per l'incolumità delle persone offese, neppure prospettato dalle stesse, essendo peraltro l'imputato detenuto;

che, in ogni caso, è impregiudicata l'esecuzione della misura cautelare custodiale in essere, dovendosi disporre la sospensione dei termini di fase della misura cautelare ex art. 304 c.p.p., come invero richiesto congiuntamente dalle parti;

p.q.m.

Visto l'art. 129 bis c.p.p.,

dispone

l'invio del caso al Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione penale del Comune di Milano perché verifichi la fattibilità di un programma di giustizia riparativa, mandando agli operatori del Centro la valutazione della fattibilità in concreto di un programma anche con vittima c.d. "aspecifica" segnalando che si procede per reati non procedibili a querela;

dispone

rinvio del processo all'udienza del _____, ore _____ per la prosecuzione del giudizio.

Visto l'art. 159 c.p.,

sospende

la prescrizione dei reati.

Visto l'art. 304 c.p.p.,

sospende

i termini di durata massima della custodia cautelare per tutta la durata del programma di giustizia riparativa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al Centro delegato per la valutazione (giustizia.riparativa@comune.milano.it).

Monza, 8.11.2023

Il presidente

Dott. Carlo Ottone De Marchi

Il giudice a latere

Dott. Stefano Cavallini